

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 12 SETTEMBRE 2000

N. 108 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 19% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

PARTE PRIMA

Legge regionale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 2000, n. 11

“ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000”.

Pag.

PARTE PRIMA

Legge regionale

LEGGE REGIONALE 5 settembre 2000, n. 11

«ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
(Finalità)

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2000, approvato con legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa ed all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 1999.

2. Il saldo finanziario attivo, già iscritto per lire 198.679.493.716 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2000, viene conseguentemente rideterminato in lire 734.733.595.909 e destinato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità regionale, quanto a lire 437 miliardi all'impinguamento del fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti di cui al capitolo 1110045 di uscita e per la differenza di lire 99.054.102.193 all'incremento per lire 60 miliardi dal fondo di riserva per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050

e per la parte restante al finanziamento di passività pregresse ed a spese indilazionabili ed obbligatorie.

3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione, per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 risulta modificato in lire 40.462.254.853.072 in termini di competenza e in lire 50.581.410.406.779 in termini di cassa per l'entrata e in lire 40.462.254.853.072 in termini di competenza e in lire 50.581.410.406.779 in termini di cassa per la spesa.

Art. 3

(Proroga funzioni Comitato tecnico consultivo - legge regionale 4 luglio 1997, n. 18)

1. Le funzioni del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni sono prorogate di tre anni.

Art. 4

1. Per il completamento e la definizione di tutte le partite debitorie residuali delle cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, nonché delle partite debitorie residuali del disciolto Ente regionale pugliese trasporti (ERPT), ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 9, possono essere utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento accertati sui capitoli di spesa n. 0551020, n. 0552015, n. 0552040 e n. 0562005 o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri, convertibili in residui di stanziamento in applicazione del comma 12 dell'articolo 71 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, accertati sui capitoli n. 0552010 e n. 0562005.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 settembre 2000

RAFFAELE FITTO